

ONOREVOLE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DELLA TOSCANA

Il sottoscritto, **Scuffi Francesco**, Codice Fiscale: SCFFNC72A22D612B, nato a Firenze il 22/01/1972 e residente a Bientina (Pisa) in Via Leonardo da Vinci n° 5, posta elettronica: scuffi@ymail.com, posta certificata: bonni@legalmail.it, in qualità di parte ricorrente

RICORRE IN  
APPELLO

CONTRO LA SENTENZA

della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa pronunciata il giorno 19/06/2019 n. 315-3-19 e depositata in Segreteria il 21/06/2019.

Fatto

**Equitalia Cerit spa**, via Darsena 1 – 56121 Pisa, ha notificato le seguenti 4 cartelle di pagamento per la tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con Ente impositore **Geofor spa**, Viale America 105 – 56025 Pontedera (PI):

1. cartella n.087 2011 00052074 07, di **146 euro**, per l'anno 2009, notificata il giorno 12 maggio 2011;
2. cartella n. 087 2011 00136280 48, di **162 euro**, per l'anno 2010, notificata il giorno 15 dicembre 2011;
3. cartella n. 087 2012 00139680 83, di **115 euro**, per l'anno 2011, notificata il giorno 19 novembre 2012;
4. cartella n. 087 2012 00025914 56, di **120 euro**, per l'anno 2011, notificata il giorno 27 aprile 2012.

La pretesa tributaria veniva tempestivamente e ritualmente impugnata avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, il giorno 25/06/2018, eccependo la prescrizione quinquennale delle suddette cartelle.

La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa dichiarava inammissibile il ricorso, concludendo che:

*[...] A diverse conclusioni si sarebbe dovuti pervenire se parte ricorrente avesse promosso un procedimento in sede amministrativa per vedere riconosciuta in autotutela l'insussistenza del diritto di credito a suo tempo vantato [...].*

MOTIVI

1) in diritto:

Con riferimento all'autotutela, di cui parla la sentenza della CTP di Pisa, si evidenzia che, come riporta analiticamente il seguente articolo consultato in rete, <https://www.altalex.com/documents/news/2018/01/10/autotutela-nel-diritto-tributario>,

*gli atti sui quali gli uffici possono esercitare il potere di autotutela, sono in linea di massima, quelli espressamente elencati dall'art. 19, comma 1, del D.lgs 31.12.1992, n. 546, cioè gli atti accertativi, quelli esecutivi, i dinieghi o i mancati rimborsi contro i quali sarebbe stato ammissibile il ricorso del contribuente in commissione tributaria.*

*Altresì, per quel che concerne le ipotesi in cui è possibile attivare l'autotutela, bisogna riferirsi a quanto espresso dall'art. 2, comma 1, del D.M. 11.2.1997, n. 37:*

- *errore di persona;*
- *evidente errore logico o di calcolo;*
- *errore sul presupposto dell'imposta;*
- *doppia imposizione;*

- mancata considerazione di pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- sussistenza di requisiti per usufruire di deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'amministrazione.

Non si parla affatto, quindi, della prescrizione dell'atto impositivo.

Inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 181, anno 2017, stabilisce fra l'altro che:

*In ogni caso, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'autotutela tributaria – che non si discosta, in questo essenziale aspetto, dall'autotutela nel diritto amministrativo generale – costituisce un potere esercitabile d'ufficio da parte delle Agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali, e non uno strumento di protezione del contribuente. Il privato può naturalmente sollecitarne l'esercizio, segnalando l'illegittimità degli atti impositivi, ma la segnalazione non trasforma il procedimento officioso e discrezionale in un procedimento ad istanza di parte da concludere con un provvedimento espresso. Sul carattere non doveroso dell'autotutela tributaria, la ricostruzione della giurisprudenza della Cassazione fornita dal rimettente è dunque corretta: non esiste un dovere dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di autotutela e, mancando tale dovere, il silenzio su di essa non equivale ad inadempimento [...].*

Di conseguenza, se non esiste un dovere dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di autotutela, a maggior ragione non può esistere un dovere del contribuente di proporre tale istanza. Come invece la conclusione della sentenza della CTP di Pisa, su esposta, vorrebbe che esistesse.

Infatti, la Corte Costituzionale prosegue stabilendo:

*[...] Sicché si conferma in ogni caso, anche in ambito tributario, la natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio.*

*Questa configurazione dell'autotutela tributaria emerge del resto chiaramente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che afferma il carattere discrezionale dell'autoannullamento tributario e, come visto, sottolinea che esso «non costituisce un mezzo di tutela del contribuente».*

Le conclusioni della Corte Costituzionale, del resto, si pongono sull'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi con altre sentenze, quali la Cassazione civile, SS.UU., sentenza 27/03/2007 n° 7388, in cui viene sancito che:

*[...] La giurisdizione tributaria è divenuta, ormai, una giurisdizione di carattere generale, unica, autonoma ed esclusiva. [...]*

*Le Su ritengono che la controversia debba essere devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Il Collegio aderisce ai principi affermati dalle Su nella sentenza 16778/05, nella quale è stato ritenuto che l'attribuzione al giudice tributario, da parte dell'articolo 12, secondo comma, della legge 448/01, di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, come quello nella specie impugnato, in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario, devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla materia (in precedenza su alcuni tributi, attualmente su qualunque tributo), indipendentemente dalla specie di atto impugnato. Pertanto, la natura discrezionale dell'esercizio dell'autotutela tributaria non comporta la sottrazione delle controversie sui relativi atti al giudice naturale, la cui giurisdizione è ora definita mediante una clausola generale, per il solo fatto che gli atti di cui tale giudice si occupa sono vincolati.*

*[...] È quindi evidente che l'esercizio del potere in questione (l'annullamento d'ufficio N.d.R.), che non richiede alcuna istanza di parte (articolo 2 del regolamento) non costituisce un mezzo di tutela del contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti, anche se lo stesso finisce con l'incidere sul rapporto tributario e, quindi, sulla posizione giuridica del contribuente.*

2) nel merito:

La cartella di pagamento si prescrive in 5 anni, dunque all'epoca del ricorso alla CTP di Pisa era già intervenuta la prescrizione, dal momento che non erano state inviate notifiche interruttrive dei termini.

In base a quanto sopra esposto, la parte

CHIEDE

la trattazione della controversia in pubblica udienza

CHIEDE

che Codesta Onorevole Commissione Tributaria Regionale, in riforma dell'appellata sentenza voglia:

- a) annullare gli atti impositivi impugnati perché illegittimi in quanto è intervenuta la prescrizione;
- b) condannare le controparti alla rifusione delle spese per la difesa processuale.

Con ogni riserva e la massima osservanza.

Allegati:


- 1) Nota di iscrizione a ruolo;
- 2) Ricevuta di versamento del contributo unificato;
- 3) Avviso di ricevimento della raccomandata col presente ricorso inviato a Equitalia;
- 4) Avviso di ricevimento della raccomandata col presente ricorso inviato a Geofor.

Il valore della controversia è inferiore a 2.582,28 euro. Pertanto il contributo unificato da versare è di 30 euro.

Il sottoscritto, Dottore Commercialista, poiché è in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 12, comma 2 del Decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, sta in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori.

Luogo e Data BIENTINA 06 LUGLIO 2019

Il ricorrente



15359411055-4



R

SPEZZABILE  
GEOFOR SPA  
VIALE AMERICA 105  
56025 PONTEDERA (PI)

FRANCESCO STUFFI  
VIA L. DA VINCI 5  
56031 BIENTINA (PI)

56031 Bientina (PI)

AR B1P6

Posta raccomandata  
pro



Poste Italiane



080720190933  
Euro 00430